SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2102

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto col Ministro dell'interno

(CORONAS)

col Ministro di grazia e giustizia

(MANCUSO)

col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

col Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

(CLÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1995

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Sultanato dell'Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 5

Accordo ..... » 7

Protocollo ..... » 17

ONOREVOLI SENATORI. – L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra l'Italia e l'Oman, sottoscritto a Roma il 23 giugno 1993, si pone come obiettivo quello di accrescere le condizioni favorevoli per una più stretta cooperazione economica fra i due Paesi e risponde all'esigenza di disporre in proposito di un efficace quadro di garanzie a livello governativo.

Il Sultanato dell'Oman gode di un largo credito internazionale, sia per l'oculata gestione delle risorse finanziarie, sia per la scarsa propensione dimostrata a ricorrere a prestiti esteri.

In tale panorama, la presenza italiana è stata finora relativamente ridotta, sia per la scarsa conoscenza del mercato omanita da parte delle nostre società, sia per l'agguerrita concorrenza esercitata nel Paese soprattutto da giapponesi, americani, britannici e tedeschi.

L'Accordo recepisce pienamente la posizione italiana sui punti più qualificanti.

In particolare, viene data ampia definizione al termine «investimento» (art. 1), con il quale, a prescindere dalla forma legale adottata, si dovrà comprendere ogni specie di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da persona fisica o giuridica, includendo fra gli investitori anche il Governo della Parte contraente nel territorio dell'altra Parte, in ottemperanza alle leggi di ciascuna Parte.

Il termine «investimento» includerà dunque beni mobili ed immobili; quote, azioni ed obbligazioni di società; qualsiasi prestazione avente valore economico associato ad un investimento; diritti d'autore e marchi di fabbrica; diritti di ricerca per l'estrazione e lo sfruttamento di risorse naturali.

L'articolo 2 auspica che ogni Parte contraente promuova nel suo territorio, per quanto possibile, investimenti di cittadini o persone dell'altra Parte, in conformità con le sue leggi e regolamenti.

All'articolo 3 viene formulata la clausola della nazione più favorita, tenendo conto delle consuete eccezioni imputabili alla nostra appartenenza all'Unione europea e concedendo ciascuna Parte nel suo territorio agli investimenti dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti e al reddito di investitori di qualsiasi Stato terzo.

Gli articoli 4 e 5 prevedono: il primo la compensazione con un risarcimento adeguato per perdite o danni subìti dagli investitori di una Parte in caso di stato di emergenza nazionale o eventi similari; il secondo articolo contempla, invece, il risarcimento nel caso di nazionalizzazione o esproprio che lo Stato ospitante potrà effettuare solo per uno scopo pubblico mirante a soddisfare le proprie necessità interne.

Tale risarcimento corrisponderà al valore di mercato dell'investimento espropriato calcolato al momento precedente l'esproprio e inclusivo anche dell'interesse al tasso corrente LIBOR.

Il rimpatrio del capitale e del profitto è altresì garantito dalle disposizioni dell'articolo 6 che prevede il trasferimento illimitato in ogni valuta convertibile di:

importi di capitale intesi a mantenere ed espandere gli investimenti esistenti;

reddito netto, dividendi, utili liquidi provenienti da investimenti di investitori dell'altra Parte;

emolumenti derivati da lavoro.

L'articolo 7 garantisce i diritti dell'investitore assicurato, qualora una Parte contraente abbia concesso garanzie contro rischi non commerciali relativi ad investimenti nel territorio dell'altra Parte, secondo le procedure specificate nell'articolo 4 dell'Accordo.

Gli articoli 9 e 10, infine, prevedono un'organica procedura per la composizione delle controversie sugli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento per l'esproprio, la nazionalizzazione o misure simili. Tali controversie, se intercorrenti tra investitori e Stato, dovranno essere risolte, possibilmente, in via amichevole o, altrimenti, trascorsi sei mesi dalla data di una richiesta scritta di risoluzione, l'investitore interessato può sottoporre la controversia al tribunale competente della Parte che ha giurisdizione territoriale per la sentenza o al tribunale arbitrale secondo le disposizioni previste nel Protocollo.

Riguardo alle controversie tra le Parti contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, queste, se non risolte per mezzo dei canali diplomatici, trascorsi tre mesi, dovranno essere sottoposte all'esame di un tribunale arbitrale *ad hoc* che, secondo le disposizioni dell'articolo 10 dell'Accordo, raggiungerà la sua decisione con la maggioranza dei voti e secondo procedure proprie.

L'Accordo resterà in vigore per un periodo di dieci anni a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di dieci anni, a meno che una delle Parti contraenti notifichi all'altra, almeno un anno prima della scadenza, la sua intensione di recedervi.

Dall'attuazione del presente Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della nota tecnica, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sultanato dell'Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A C C O R D O

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL SULTANATO DELL'OMAN

PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Sultanato dell'Oman (qui di seguito denominati ambedue "Parti Contraenti" e singolarmente "Parte Contraente"), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra loro e particolarmente per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio di un'altra Parte Contraente, convinti che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti costituirà secondo gli accordi internazionali un incentivo per lo sviluppo del commercio ed accrescerà il benessere di entrambe le parti ,
convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:
1) Il termine "investimento", a prescindere dalla forma legale adottata o dal sistema legale avente giurisdizione, dovrà comprendere ogni specie di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da persona fisica o giuridica, inclusi gli investimenti del Governo della Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti di ciascuna Parte.
Senza voler restringere il carattere generale di quanto sopra, il termine "investimento" includerà:
a) beni mobili ed immobili come ogni altro diritto di proprietà in rem compreso, come ipoteche, prelazioni, pegni, usufrutto e diritti simili;
b) quote, azioni ed obbligazioni di società od altri diritti od interessi in tali società e titoli emessi dal governo;

c) richieste di risarcimento o qualsiasi altra prestazione avente valore economico associato ad un investimento;
d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progettazioni industriali ed altri diritti di proprietà industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni depositate e avviamento;
e) ogni diritto accordato per legge o contratto ed ogni autorizzazione e permesso ai sensi di legge, incluso il diritto di ricerca per l'estrazione e lo sfruttamento di risorse naturali.

2) Il termine "investitore" dovrà indicare una persona fisica o giuridica, incluso il Governo di una delle Parti Contraenti, che effettua od intende effettuare in base ad un accordo firmato degli investimenti nel territorio od in una zona marittima dell'altro Stato Contraente.

3) Il termine "persona fisica" dovrà designare per ciascuna delle Parti Contraenti una persona fisica che detiene la nazionalità di tale Stato in ottemperanza alle sue leggi.

4) Il termine "persona giuridica" dovrà specificare per ciascuna delle Parti Contraenti qualsiasi entità istituita in conformità alle leggi, e riconosciuta come persona giuridica dalla legislazione di ogni Parte Contraente, quali istituzioni pubbliche, enti, autorità, fondazioni, società private, ditte, istituzioni ed organizzazioni, a prescindere dal fatto che le loro responsabilità siano limitate o meno, ed ogni entità istituita al di fuori della giurisdizione di una delle Parti Contraenti come persona giuridica ed in cui tale Parte Contraente oppure qualcuno dei suoi cittadini o qualsiasi persona giuridica istituita nella sua giurisdizione abbia un interesse predominante.

Il termine "reddito" designerà gli importi resi o da rendere a seguito di un investimento ed in particolare, anche se non esclusivamente, dovrà comprendere introiti, interessi, utili di capitali, quote e dividendi, diritti di licenza o brevetto e tasse, introiti per l'assistenza e servizi tecnici e varie altre considerazioni, compreso il reddito reinvestito e gli utili di capitale.

5) Con il termine "territorio" si intende, in aggiunta al terreno entro i limiti dei suoi confini, anche le regioni economiche e il mare che lambisce il territorio.
Quest'ultimo comprende le acque territoriali ed il sottosuolo sotto tali acque, su cui le Parti Contraenti esercitano i loro diritti di sovranità e i diritti

giurisdizionali, in armonia con il diritto internazionale.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli Investimenti

1) Ogni Parte Contraente nel suo territorio dovrà promuovere per quanto è possibile investimenti di cittadini o persone dell'altra Parte Contraente e permettere tali investimenti in conformità con le sue leggi e regolamenti.

2) Ogni Parte Contraente dovrà in ogni momento garantire un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente.
Ogni Parte Contraente dovrà garantire che l'amministrazione, la manutenzione, l'uso, lo sfruttamento o la cessione di investimenti nel suo territorio da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente non siano in alcun modo soggetti o danneggiati da misure ingiustificate o discriminatorie.

ARTICOLO 3

Clausola della nazione più favorita

1) Ogni Parte Contraente dovrà nel suo territorio concedere ad investimenti e reddito di investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda agli investimenti e al reddito di investitori di qualsiasi Stato Terzo.

2) Ogni Parte Contraente dovrà nel suo territorio accordare agli investimenti dell'altra Parte Contraente per quanto riguarda l'amministrazione, la manutenzione, l'uso, il godimento o la cessione del loro investimento, così come le attività connesse agli investimenti stessi, un trattamento non meno favorevole di quello che viene accordato agli investitori di qualsiasi Paese Terzo.

3) Il trattamento summenzionato non dovrà applicarsi a qualsiasi altro vantaggio accordato agli investitori di un Paese Terzo da una delle Parti Contraenti, basato sull'appartenenza di una delle Parti Contraenti ad un'Unione Doganale, Mercato Comune, zona di libero scambio, accordi regionali o sub-regionali, accordi

economici multilaterali internazionali o basati su un Accordo , concluso tra tale Parte Contraente ed uno Stato Terzo sulla non imposizione della doppia tassazione, o per la facilitazione del commercio transfrontaliero.

ARTICOLO 4

Compensazione per perdita o danno

1) Quando gli investimenti da parte di investitori di ciascuna delle Parti Contraenti subiscono perdite a causa di guerra, o di conflitti armati, di stato di emergenza nazionale o per altri eventi similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi dovranno ricevere un giusto ed adeguato risarcimento per la perdita subita. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili in valuta convertibile senza indebito ritardo, e l'investitore risarcito dovrà avere il diritto di richiedere la conversione della moneta locale ad un tasso di cambio in vigore nell'ultimo giorno d'affari prima degli eventi che hanno portato alla sua perdita.

2) Gli investitori di ogni Parte Contraente dovranno godere, in merito alle questioni previste nell'articolo 4 del presente Accordo, lo stesso trattamento accordato ai cittadini della Parte Contraente avente responsabilità od ai cittadini o alle persone giuridiche di uno Stato Terzo, sempre che sia più favorevole ai cittadini od alle persone giuridiche in oggetto.

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione od Esproprio

1) Gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di ciascuna delle due Parti Contraenti non saranno nazionalizzati, espropriati od assoggettati a misure aventi effetto equivalente alla nazionalizzazione od esproprio (qui di seguito denominate "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, a meno che non si persegua uno scopo pubblico mirante a soddisfare le necessità interne di tale Parte su base comunque non discriminatoria ed a mezzo di un pronto, adeguato ed effettivo risarcimento.

Tale risarcimento corrisponderà al valore di mercato dell'investimento espropriato calcolato al momento immediatamente precedente all'esproprio o prima che l'esproprio stesso sia divenuto di pubblico

dominio, a seconda che si sia verificato prima l'uno o l'altro dei due casi, e comprenderà l'interesse al tasso LIBOR corrente fino alla data di pagamento, che sarà effettuato senza ritardo, reso efficacemente realizzabile e liberamente trasferibile.

In assenza di un accordo tra le Parti relativamente alla determinazione del risarcimento, ciascuna delle due Parti avrà il diritto di trattare la controversia, per la sua risoluzione, in conformità all'art. 9 di questo Accordo.

2) Laddove una Parte Contraente nazionalizzi od espropri l'investimento di una persona giuridica istituita od autorizzata sul suo territorio ,secondo la legge in vigore , e di cui l'altra Parte Contraente o qualsiasi delle sue persone fisiche o giuridiche possegga quote, azioni, obbligazioni, od altri titoli od interesse, essa dovrà garantire che il pronto, adeguato e giusto risarcimento sia percepito e reso trasferibile.

Tale risarcimento verrà determinato sulla base dei principi riconosciuti di valutazione, quali il valore di mercato delle quote, valutato nel periodo immediatamente precedente la decisione annunciata o resa pubblica della nazionalizzazione o dell'esproprio. Il risarcimento dovrà comprendere l'interesse al tasso corrente LIBOR dalla data di nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento.

3) Tale risarcimento rappresenterà il valore equo di mercato dell'investimento nel momento immediatamente precedente la decisione annunciata o resa pubblica e sarà determinato secondo principi di valutazione riconosciuti , quali il valore di mercato.

Laddove il valore di mercato non possa essere prontamente accertato, il risarcimento sarà determinato in base a principi equi , tenendo conto inter alia del capitale investito , della svalutazione , del capitale già rimpatriato, del valore di sostituzione, dell'avviamento e degli altri fattori considerati importanti. Il risarcimento comprenderà l'interesse al tasso corrente LIBOR dalla data di nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento.

4) La quantificazione del risarcimento, in mancanza di accordo tra l'investitore ed il paese ospite, deve essere demandato alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 9 di questo Accordo.

Tale risarcimento, per essere effettivo per i richiedenti, verrà pagato e reso trasferibile senza indebito ritardo al paese designato dai richiedenti interessati e nella valuta del paese di cui i richiedenti sono cittadini o persone od in qualsiasi altra valuta convertibile accettata dai richiedenti.

5) Le misure dei paragrafi 1, 2 e 3 di questo articolo dovranno anche essere applicate al reddito corrente di un investimento come pure, in caso di liquidazione, ai proventi di quest'ultima.

ARTICOLO 6

Rimpatrio degli utili di Capitale e del Reddito d'Introito.

1) Ogni Parte Contraente dovrà garantire senza indebito ritardo e dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi fiscali, inclusa l'imposta sul reddito, il trasferimento illimitato in ogni valuta convertibile di:
a) importi di capitale ed importi aggiuntivi di capitale usati per mantenere, aumentare ed espandere gli investimenti esistenti;
b) reddito netto, dividendi, quote di servizio provenienti da assistenza tecnica, interesse ed altri utili liquidi provenienti da investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente;
c) i ricavati dalla vendita parziale o totale, o dalla liquidazione parziale o totale di qualsiasi investimento fatto da un investitore dell'altra Parte Contraente;
d) il risarcimento di prestiti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente come pure gli interessi maturati;
e) i guadagni dei cittadini dell'altra Parte Contraente derivati da lavoro o servizi connessi con un investimento nel suo territorio in base alle leggi ed alle norme nazionali.

2) Senza ridurre il concetto generico dell'art. 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano a concedere ai trasferimenti cui si fa riferimento nel paragrafo 1 di questo articolo un trattamento non meno favorevole di quello dato ai trasferimenti provenienti da investimenti effettuati da investitori di uno Stato Terzo.

Tali trasferimenti dovranno essere in valuta convertibile al tasso di cambio in vigore alla data di trasferimento.

ARTICOLO 7

Trasferimento dei diritti dell'investitore assicurato.

Nel caso in cui una Parte Contraente o qualsiasi sua istituzione abbia concesso eventuali garanzie contro rischi non commerciali relativi ad investimenti di suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti all'investitore sulla base della garanzia stessa, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere il trasferimento dei diritti dell'investitore assicurato alla Parte Contraente garante, e la surrogazione di una Parte Contraente non dovrà superare i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente in virtù di tale surrogazione, dovrà essere applicato rispettivamente quanto disposto dagli articoli 4,5 e 6.

ARTICOLO 8

Trasferimenti

Il trasferimento previsto dall'articolo 4 dovrà essere effettuato secondo le procedure e le norme ivi specificate ed il trasferimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7 deve essere effettuato senza indebito ritardo, entro tre mesi dopo la prestazione degli obblighi fiscali.

Tali trasferimenti devono essere effettuati in valuta convertibile al tasso prevalente di cambio applicabile alla data in cui essi si effettuano.

L'investitore risarcito avrà il diritto di richiedere la conversione della valuta locale al tasso di cambio in vigore l'ultimo giorno feriale prima degli eventi che hanno portato alla perdita.

ARTICOLO 9

Risoluzione delle controversie sugli investimenti

1) Tutti i tipi di controversie o divergenze, incluse le controversie sull'importo del risarcimento per l'esproprio, la requisizione, la nazionalizzazione o misure simili, tra una Parte Contraente e l'investitore dell'altra Parte Contraente, relativi ad investimenti di detto investitore nel territorio e nelle zone marittime della prima Parte Contraente, dovranno essere, possibilmente , risolte amichevolmente.

2) Se tali controversie o divergenze non possono essere risolte secondo le norme del paragrafo 1 di questo articolo entro 6 mesi dalla data di una richiesta scritta di risoluzione, l'investitore interessato può sottoporre la controversia:
a) al tribunale competente della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale per la sentenza ; o
b) al tribunale arbitrale secondo le disposizioni previste nel protocollo.

3) Nessuna Parte Contraente dovrà perseguire attraverso i canali diplomatici le questioni sottoposte ad arbitrato , fino a che le procedure non siano state completate e la Parte Contraente non sia riuscita ad attenersi od a conformarsi al lodo emesso dal Tribunale Arbitrale.

ARTICOLO 10

Risoluzione delle Controversie tra le Parti Contraenti

1) Le controversie tra le Parti Contraenti riguardanti l' interpretazione e l' applicazione del presente accordo dovranno essere risolte per quanto è possibile attraverso una amichevole consultazione tra entrambi gli Stati a mezzo dei canali diplomatici.
2) Se tali dispute non possono essere risolte entro tre mesi dalla data in cui una delle due Parti Contraenti informa per iscritto l'altra Parte, esse devono, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposte all'esame di un tribunale arbitrale ad hoc, in ottemperanza alle disposizioni di questo articolo.
3) Il tribunale arbitrale dovrà essere costituito nel seguente modo:
- entro due mesi dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente dovrà nominare un membro del tribunale.I due membri dovranno selezionare quindi un cittadino di uno Stato Terzo che dovrà fungere da Presidente (a cui d'ora in poi si farà riferimento come il Presidente).
Il Presidente deve essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4) Se entro i periodi specificati nel paragrafo 3 di questo articolo una delle due Parti non avrà ancora nominato il suo arbitro o i due arbitri non si saranno accordati sul Presidente, si potrà chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Se per caso egli ha la nazionalità di una delle due Parti Contraenti o se comunque non possa svolgere il predetto compito, il Vice-Presidente verrà invitato a procedere alle nomine.

Se capitasse che anche il Vice-Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o non possa svolgere detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano per grado e che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti verrà sollecitato ad effettuare le nomine.
5) Il Tribunale Arbitrale dovrà raggiungere la sua decisione con la maggioranza dei voti. Tale decisione sarà vincolante. Ogni Parte Contraente dovrà sostenere le spese del proprio arbitro e della sua consulenza nei procedimenti di arbitrato ; l'onorario del Presidente ed i costi restanti verranno ripartiti in parti uguali fra entrambe le Parti Contraenti.
Il Tribunale Arbitrale determinerà le proprie procedure.

ARTICOLO 11

Relazioni tra le Parti Contraenti

Le misure del presente Accordo si applicheranno a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12

Applicazione di altre norme

1) Laddove una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altro Accordo Internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti sono parti, oppure ogni qual volta il diritto generale internazionale stabilisca altrimenti in merito, le condizioni più favorevoli, caso per caso, saranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori.
2) Ogni qual volta, per effetto di leggi, regolamenti, misure o specifici contratti, una delle due Parti Contraenti abbia adottato per gli investitori dell'altra Parte un trattamento più vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, dovrà essere loro applicato il predetto trattamento più favorevole.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore dell'Accordo e del Protocollo

Il presente Accordo ed il relativo Protocollo, che è parte integrante di questo, entreranno in vigore alla data in cui ciascuna Parte Contraente notificherà

all'altra Parte, tramite i canali diplomatici, che le procedure costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state espletate.

ARTICOLO 14

Durata e termine

1) Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di dieci anni e resterà in vigore per un ulteriore periodo o periodi di dieci anni a meno che una Parte Contraente notifichi, almeno un anno prima della sua scadenza, all'altra Parte Contraente la sua intenzione di recedervi.

2) In merito agli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni dall'articolo 1 all'articolo 12 continueranno a rimanere valide per un ulteriore periodo di dieci anni dalla data di scadenza del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Redatto in duplice copia a Roma il giorno 3 di Moharram nell'anno 1414, corrispondente al giorno 23 giugno 1993 nelle lingue arabo, italiano ed inglese, essendo tutti i testi ugualmente autentici.

Per eventuali divergenze, farà fede il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Sen. Giuseppe Giacovazzo
Sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari esteri

Per il Governo del Sultanato dell'Oman

S.A. Haitham bin Tareq bin Taimur
Sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri per gli Affari Politici

PROTOCOLLO

Al momento della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Sultanato dell'Oman, riguardante la Promozione e la Protezione degli Investimenti, i Firmatari Plenipotenziari hanno, in aggiunta, convenuto sulle seguenti disposizioni che dovranno essere considerate come parte integrale dell'Accordo stesso.

1. In merito all'articolo 3

a) A tutte le attività che comportano l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materiali grezzi e secondari, energia, carburanti e mezzi di produzione ed operazioni di tutti i tipi, dovrà essere accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad attività relative agli investimenti svolte da cittadini dello Stato ospite od investitori di Paesi Terzi, quale che sia quello più favorevole.
Non ci dovrà essere nessun impedimento al normale esercizio di tali attività, a condizione che esse siano svolte in ottemperanza alle leggi ed alle norme del paese ospite ed in ossequio alle disposizioni del presente Accordo.
b) Ai cittadini autorizzati a lavorare nel territorio di una delle due Parti Contraenti dovrà essere accordato il necessario sostegno per l'esercizio delle loro attività professionali.

2. In merito all'articolo 9

Per quanto riguarda l'arbitrato previsto all'articolo 9, paragrafo 2, da svolgere sulla base delle norme di arbitrato stabilite dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) a seguito della risoluzione 31/98 del 15/12/1976 adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU, il Tribunale Arbitrale dovrà essere costituito nel seguente modo:

a) Il Tribunale Arbitrale dovrà comprendere tre arbitri. Ogni Parte Contraente nominerà un arbitro, ed i due arbitri si accorderanno per scegliere un Presidente che dovrebbe essere cittadino di uno Stato Terzo avente legami diplomatici con entrambe le Parti Contraenti. Gli arbitri verranno nominati entro due mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti informa l'altra Parte della sua intenzione di sottoporre la vertenza ad arbitrato.

Se entro il periodo specificato le nomine non sono ancora state fatte, una delle due Parti Contraenti può invitare il Presidente dell'Arbitrato alla Camera di Commercio di Stoccolma ad effettuare le nomine entro due mesi.

b) La decisione degli Arbitri verrà adottata in ossequio alle norme giuridiche nazionali, incluse le norme della Parte Contraente che accetta gli investimenti, alle disposizioni del presente Accordo e ai principi del diritto internazionale, riconosciuti e applicati da entrambe le Parti Contraenti.

c) Ogni Parte Contraente dovrà sostenere il costo del suo arbitro e quello della sua consulenza nei procedimenti arbitrali; le spese del Presidente e gli altri costi dovranno essere ripartite, in parti uguali, fra entrambe le Parti Contraenti.

Redatto in duplice copia a Roma il giorno 3 di Moharram nell'anno 1414 corripondente al giorno 23 giugno 1993 in arabo, italiano ed inglese, essendo tutti i testi ugualmente autentici.

In caso di divergenza farà fede il testo in linqua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Sen. Giuseppe Giacovazzo
Sottosegretario di Stato del
Ministero degli Affari Esteri

Per il Governo del Sultanato
dell'Oman

S.A. Haitham bin Tareq bin Taimur
Sottosegretario del
Ministero degli Affari Esteri
per gli Affari Politici